



TRIBUNALE FEDERALE

DECISIONE N° 10/ s.s. 2024-2025

composto dai signori

Avv. Francesco Silvestri

Dott. Nicola Benedizione

Avv. Andrea Gritti

Presidente

Componente

Componente

Il Tribunale Federale riunitosi nella sede federale, Stadio Olimpico – Curva Nord – 00194 Roma, il giorno **19/02/2025** con l'assistenza della Sig.ra Barbara Zicchieri, segretario.

ha emesso la seguente:

DECISIONE

I – Il procedimento a carico di Di Salvatore Stefano e Ciocca Stefania, oggetto della presente decisione, prende origine dall'esposto presentato alla Procura federale della Federazione italiana rugby (nonché alla Procura della Repubblica del L'Aquila) in data 11 marzo 2024 dai sig.ri Carla Simoni, Federica Ciaglia, Laura Anselmi, Luigi Ceroni, Barbara Iannini, Nicola Splendiani, tutti tesserati della Federazione italiana rugby (di seguito anche: FIR) e componenti del Consiglio direttivo della Polisportiva L'Aquila Rugby ASD (di seguito anche: Polisportiva), per fatti inerenti la gestione della medesima. In particolare, gli esponenti riferivano di alcune condotte dell'avv. Stefano Di Salvatore, anch'egli tesserato della FIR, ritenute costituenti potenziali indebite interferenze nella gestione societaria, nonché dell'apparente gestione in proprio da parte dello stesso della *club house* e di un campo di calcio a otto, presenti all'interno della sede della Polisportiva.

Su tali basi, in data 9 marzo 2024, la Procura federale – riscontrata la potenziale rilevanza dal punto di vista disciplinare delle condotte descritte nell'esposto citato – disponeva l'apertura del procedimento disciplinare a carico dell'avv. Stefano Di Salvatore nonché del sig. Nazareno Sergi, all'epoca dei fatti Presidente della

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italic - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it



TRIBUNALE FEDERALE

Polisportiva, con conseguente iscrizione del procedimento stesso nella piattaforma della Giustizia sportiva del CONI in data 10 aprile 2024.

All'esito dell'istruttoria effettuata, sostanziateci nell'audizione di esponenti e di persone informate sui fatti e nell'acquisizione agli atti di indagine di documenti di varia natura forniti dagli stessi e dei verbali elettivi della Polisportiva, la Procura federale ha proceduto al formale deferimento sulla base della seguente accusa e cioè:

A) per avere il tesserato avv. Stefano Di Salvatore posto in essere dal 17 settembre 2020 sino almeno al 31 marzo 2024 una indebita intromissione nella gestione e amministrazione della Polisportiva L'Aquila Rugby e più specificatamente consistente:

- nell'aver svolto funzioni gestorie per conto del sig. Sergi Nazzareno, proposto dal medesimo come Presidente alla Polisportiva, senza che lo stesso si presentasse mai presso la stessa, per poi essersi il Di Salvatore del tutto sostituito al predetto o comunque interponendosi tra lui e la Polisportiva nella relativa gestione, impedendo ogni tipo di contatto con il medesimo;
- nell'essersi proposto e aver agito come gestore esclusivo del Progetto Carceri (fornendo i propri recapiti personali), in difetto di autorizzazione e di rendicontazione dell'attività a Sport e Salute e alla Polisportiva L'Aquila Rugby, tra l'altro richiedendo rimborsi per spese non debitamente dimostrate (i.e. visite mediche in numero superiore ai ragazzi impiegati, nonché prive di specifici riferimenti agli stessi);
- Nel qualificarsi indebitamente come responsabile dei lavori di efficientamento energetico svolti nella medesima Polisportiva, in difetto di qualsivoglia incarico, nonché omettendo di informare la Polisportiva dell'affidamento dell'incarico ad una ditta dal medesimo individuata (Gaia s.r.l.) e omettendo di riferire alla Polisportiva i relativi aggiornamenti;
- Nell'aver gestito indebitamente il campo della Polisportiva per l'affitto come terreno per il calcio a otto, percependo i relativi canoni e gestendo le prenotazioni anche a discapito dell'attività rugbistica della Polisportiva, fornendo dei rendiconti inverosimili e facendo figurare perdite insussistenti nella relativa gestione;



TRIBUNALE FEDERALE

- Nell'aver indebitamente trattenuto i libri sociali della Polisportiva, raccolto iscrizioni e le relative quote in difetto di alcuna informazione al Consiglio della Polisportiva, provvedendo alla restituzione solo dopo richieste del medesimo.

Tutto ciò in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva e federale di cui agli art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI e di cui all'art. 20.1 del Regolamento di Giustizia, nonché in violazione del divieto di prevenire situazioni anche apparenti di conflitto con l'interesse sportivo, in cui vengano coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate di cui all'art. 10 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, con contestazione della recidiva specifica ex art. 15 del Regolamento di Giustizia in virtù delle decisioni n. 10/2023 e 17/2023 del Tribunale federale, infra-quinquennale.

B) Per avere Stefania Ciocca, tesserata con la FIR al momento dei fatti esame ma non all'attualità, in concorso con Stefano Di Salvatore, dal 17 settembre 2020 sino almeno al 31 marzo 2024 gestito, senza averne titolo, incarico o autorizzazione, la *Club House* della Polisportiva.

Tutto ciò in violazione dei doveri di lealtà, correttezza probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva e federale di cui agli art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI e di cui all'art. 20.1 del Regolamento di Giustizia, nonché del divieto di prevenire situazioni anche apparenti di conflitto con l'interesse sportivo, in cui vengano coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate di cui all'art. 10 del Codice di Comportamento Sportivo CONI

II – L'avv. Di Salvatore si difende con memoria ritualmente depositata nella quale sostiene in via pregiudiziale quanto segue:

- i fatti contestati non rientrano nello spettro di cognizione del Giudice Federale, non integrando alcuna delle fattispecie di cui al Regolamento di Giustizia e/o al Codice di Comportamento Sportivo CONI e comunque non risultando riferibili all'attività sportiva.



TRIBUNALE FEDERALE

Il fatto che i soggetti coinvolti fossero anche tesserati FIR è un fatto incidentale che esula, rispetto al piano causale ed eziologico, di quanto oggetto di scrutinio.

- neppure gli artt. 2 e 5 del Codice di Comportamento Sportivo CONI potrebbero adeguatamente fondare il deferimento, implicando i suddetti l'esistenza di rapporti comunque riferibili all'attività sportiva, che è del tutto assente nel caso di specie in quanto l'avv. Di Salvatore è stato coinvolto nelle vicende della Polisportiva L'Aquila Rugby non in quanto tesserato FIR bensì quale avvocato iscritto nel libero Foro.

Nella medesima memoria, l'avv. Di Salvatore eccepisce inoltre l'estinzione del procedimento in applicazione dell'art. 76 del Regolamento di Giustizia in quanto, il procedimento de quo, rubricato P.F. FIR/2024/007, in entrambi gli atti della Procura FIR - sia nell'atto di avviso di conclusione indagini ex art. 81.4 RGS che nell'atto di deferimento -, riporta in premessa "...che il procedimento indicato in oggetto veniva iscritto nella piattaforma di Giustizia del CONI il 10 aprile 2024 ...".

Nel merito dei fatti ascritti al Resistente, l'attività istruttoria si attivava a distanza di 30 giorni dall'esposto presentato dal Consiglio Direttivo della Polisportiva L'Aquila Rugby in data 11 marzo 2024 per "... una serie di fatti potenzialmente rilevanti sotto il profilo disciplinare ...".

Il procedimento de quo, rubricato P.F. FIR/2024/007, "...veniva iscritto nella piattaforma di Giustizia del CONI il 10 aprile 2024 ..." - conclusosi con l'atto di deferimento del 04.11.2024 dopo ben 177 giorni dall'iscrizione nella piattaforma di Giustizia del CONI del 10.04.2024.

Sempre secondo il Resistente, a tale computo avrebbero dovuto essere detratti:

- i 40 giorni concessi dalla Procura Generale dello Sport del CONI in accoglimento della richiesta di 1^a proroga avanzata dalla Procura federale il 07.06.2024 e concessa in pari data per "... 40 giorni decorrenti dal giorno successivo della scadenza del termine ordinario ex art. 47, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva (di seguito anche: CGS) del CONI ...", che così recita: "La durata delle indagini non può superare



TRIBUNALE FEDERALE

il termine previsto da ciascuna Federazione e comunque non superiore a sessanta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante ..." (art.47.3 CGS CONI),

- gli ulteriori 20 giorni concessi dalla Procura Generale dello Sport del CONI che accoglieva la richiesta di 2^a proroga avanzata dalla Procura federale il 18.07.2024 e concessa il 23.07.2024 ove "... si concede la chiesta 2^a proroga di gg. 20 (venti), decorrenti dal giorno successivo alla scadenza della già concessa 1^a proroga ...".

Su queste basi, detratti 60 giorni (40+20 per le due proroghe concesse) ai 177 giorni computati – dal 10.04.2024 (iscrizione Registro CONI) al 04.11.2024 (atto di deferimento) - residuerebbero ben 117 giorni in evidente contrasto con il principio di efficienza dell'azione disciplinare e di celere definizione dei procedimenti sportivi.

Il procedimento *de quo*, rubricato P.F. FIR/2024/007, in entrambi gli atti della Procura FIR - sia nell'atto di avviso di conclusione indagini ex art. 81.4 RGS che nell'atto di deferimento -, riporta in premessa "...che il procedimento indicato in oggetto veniva iscritto nella piattaforma di Giustizia del CONI il 10 aprile 2024 ...". Risulterebbe pertanto, ad avviso del Resistente, spirato il termine di 90 giorni per la pronuncia della decisione di primo grado, essendo trascorsi 117 giorni dal 10.04.2024 (procedimento iscritto nel Sistema di Giustizia Sportiva) al 04.11.2024 (atto di deferimento) + altri 31 giorni (data fissazione udienza) al 05.12.2024.

I 31 giorni sono da aggiungere al computo dei giorni *de quo*, quale ulteriore termine indicato dal Tribunale Federale della FIR con la data di fissazione dell'udienza al 05.12.2024 (117 giorni + 31), per un totale di 148 giorni.

L'art. 38.1 del CGS del CONI dal titolo "Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi", recita "... Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare ...", e l'art. 38.4 CGS del CONI, "... Se i termini non sono osservati ... il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone ...", l'art. 38.6 CGS del CONI dispone che "... L'estinzione del giudizio disciplinare estingue



TRIBUNALE FEDERALE

l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci ...".

L'art.76 R.G. FIR dal titolo "Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi", al comma 1 recita: "... Il termine per la pronuncia delle decisioni di primo grado è di novanta giorni dall'esercizio dell'azione disciplinare, esercizio che decorre dalla data di iscrizione nel Sistema di Giustizia Sportiva ...", al comma 4: "... Se i termini non sono osservati ... il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone ...", al comma 6: "... L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci ...".

Nel merito, inoltre, tanto l'avv. Di Salvatore, quanto la sig.ra Ciocca (per i profili di cui al capo B) del deferimento) contestavano gli addebiti, sostenendo il primo di avere svolto le attività contestate in forza di un mandato professionale (una procura generale conferitogli dal presidente della Polisportiva Nazzareno Sergi) e la seconda che l'attività di gestione era stata oggetto di autorizzazione da parte del direttivo della Polisportiva L'Aquila Rugby.

Il processo veniva istruito attraverso l'acquisizione di documentazione fornita sia da parte della Procura Federale che della difesa del tesserato Di Salvatore ed attraverso l'audizione dei testimoni indicati dalle parti e dalla Procura Federale, oltre che della sig.ra Carla Simoni in qualità di Vice Presidente vicario della Polisportiva.

All'udienza del 19 febbraio 2025 i deferiti rendevano spontanee dichiarazioni ed i loro procuratori si richiamavano agli atti ed alle conclusioni ivi contenute chiedendo:

- il patrocinio dell'avv. Di Salvatore l'assoluzione dello stesso ed in subordine il minimo della pena,
- il patrocinio della sig.ra Ciocca l'assoluzione per la propria assistita.

La Procura Federale chiedeva:

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italo - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it



TRIBUNALE FEDERALE

- per l'avv. Di Salvatore, la pena di anni 3 di interdizione ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e). con il ritiro della tessera, ex art. 15 comma 3 del RdG
- per la sig.ra Ciocca, la pena di mesi 6 di interdizione, ex art. 6 comma 1 lett. e) del RdG.

III – MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale ha affrontato la sollevata questione preliminare del difetto di giurisdizione. L'eccezione è infondata: per affermare la giurisdizione del Tribunale Federale a decidere sui fatti contestati ai sigg. Di Salvatore e Ciocca basterà richiamarsi alla decisione delle SSUU del Collegio di Garanzia del CONI n.10 del 19 febbraio 2024 che ha scolpito i principi di diritto a cui il Tribunale deve adeguarsi.

“Il quadro normativo di riferimento per affermare la giurisdizione è rappresentato non solo dal Codice di Comportamento CONI, ma anche dai precisi richiami alla Carta Olimpica del CIO, fonte di ispirazione normativa di rango gerarchico superiore, contenuti nell'art. 1 dello Statuto del CONI, sia nel testo al 2 ottobre 2019 (Deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1647) che nel testo al 21 novembre 2023 (Deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1745).

Per connessione logica ed ontologica tra fonti e clausole generali, i principi contenuti nella Carta Olimpica del CIO (nella versione in vigore) affermano le coordinate cui deve ispirarsi la condotta fra consociati all'interno dell'universo sportivo, a mente del comma 1 dei "Fundamental Principles of Olympism": "Olympism is a philosophy of life, exalting and combining in a balanced whole the qualities of body, will and mind. Blending sport with culture and education, Olympism seeks to create a way of life based on the joy of effort, the educational value of good example, social responsibility and respect for internationally recognised human rights and universal fundamental ethical principles within the remit of the Olympic Movement".

Il precetto della Carta Olimpica struttura, all'evidenza, un sistema in cui eguaglianza e non discriminazione, democraticità, partecipazione, sono strumento e affermazione di



TRIBUNALE FEDERALE

un più generale principio di solidarietà, né si deve ritenere che tali principi riguardino il mero campo relazionale più che quello del diritto in senso stretto, dovendosi interpretare la norma della Carta Olimpica in maniera da permetterne l'attuazione.

Da un punto di vista oggettivo, allora, il richiamo ai doveri di correttezza, lealtà e probità - come vivificati dal contatto con i citati principi - assume il valore di manifestazione di una vera e propria tecnica di formazione giudiziale della regola, che opera non soltanto in funzione integrativa, ma anche valutativa della condotta tenuta.

Ne consegue che il richiamo alla lealtà, alla correttezza ed alla probità deve considerarsi manifestazione della cogente esigenza per l'ordinamento (a maggior ragione quello sportivo) di prevenire e sottoporre a sanzione condotte che, pur espressione di posizioni, comunque, riconosciute dall'ordinamento, in realtà sono tenute per far valere pretese contrarie ai fini propri dell'ordinamento di riferimento (Collegio di Garanzia, cit.).

I principi di cui si è detto, dunque, rappresentano modelli di comportamento in ragione del fatto che lealtà, correttezza e probità assumono il superiore valore di etica di condotta.

Senza dubbio, l'utilizzo delle clausole generali pone problemi interpretativi di non agevole soluzione ed espressioni come "buona fede", "correttezza" e "lealtà" possono apparire, ad un esame superficiale, generiche e vaghe fino a rischiare di smarrire qualsiasi risvolto pratico, al punto da rendere difficile definirne i confini di applicazione.

E, tuttavia, la intrinseca assorbenza di questi concetti rinvia alle regole morali e di costume generalmente accettate e, più in generale, ad un "affidamento" sulla correttezza della condotta che non può non rilevare anche in ambito sportivo, ove il rispetto degli obblighi di lealtà e correttezza - pur con quei limiti di definizione di cui si diceva - diventa più intenso, proprio in considerazione della peculiarità dell'ordinamento sportivo."

Ogni tesserato è, quindi, portatore del dovere di concorrere a realizzare, anche nell'ambito della propria sfera individuale, gli scopi e gli obiettivi propri dell'ordinamento di appartenenza e ciò equivale a dire che tutti i tesserati sono chiamati a fornire il

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italoico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it



TRIBUNALE FEDERALE

proprio contributo al conseguimento dei fini propri di quella disciplina sportiva, ben condensati nella postulazione di una funzione sociale, educativa e culturale.

Non è, infatti, concepibile che un ordinamento federale possa tollerare una (ormai) antistorica indifferenza rispetto a condotte atte a mettere in crisi o alterare tale sistema di valori e che la censurata indifferenza possa assumere la forma dell'inerzia o dell'insensibilità anche laddove le circostanze del caso affermino l'esigenza di non lasciar mancare un intervento diretto ad impedire, ovvero a sanzionare, gli effetti negativi dell'altrui condotta.

Il caso trattato dalle Sezioni unite del Collegio di garanzia dello sport riguardava un fatto assai grave e già deciso in sede penale in primo grado con una sentenza di condanna non riconducibile neanche in via indiretta all'attività sportiva. Nondimeno, con la decisione citata le Sezioni Unite hanno affermato che *"nel momento in cui la condotta [tenuta al di fuori dell'attività sportiva] implichi (per il modo in cui la persona si è comportata o per il contesto nel quale ha agito) una compromissione di quei valori cui si ispira la pratica sportiva, è fatto obbligo a tutti i soggetti, e agli organismi, sottoposti all'osservanza delle norme federali di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità, correttezza e rettitudine morale, in ogni rapporto non solo di natura agonistica, ma anche economico e/o sociale, nonché di astenersi dall'adottare comportamenti scorretti e/o violenti"*.

Ciò premesso, si rileva che i fatti contestati riguardano una indebita intromissione dell'Avv. Stefano Di Salvatore nella gestione della Polisportiva Rugby L'Aquila (con particolare riferimento alla gestione del c.d. "Progetto Carceri", alla realizzazione dei lavori di efficientamento energetico dell'impianto sportivo, alla gestione del campo di calcio a otto) e quanto accaduto non appare sussumibile nell'alveo della sfera privata dell'odierno deferito, avv. Stefano Di Salvatore, e, come detto, è stato portato alla cognizione anche del Giudice Penale, in conseguenza dell'esposto di cui si è detto in precedenza che i sigg. Carla Simoni, Federica Ciaglia, Laura Anselmi, Luigi Cerroni, Barbara Iannini e Nicola Splendiani hanno trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila.

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italicò - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it



TRIBUNALE FEDERALE

Ne consegue la sussistenza di un interesse dell'ordinamento federale per le vicende che interessano la Polisportiva L'Aquila Rugby e i rapporti intrattenuti con l'Avv. Di Salvatore in quanto ricollegabili all'attività federale.

Anche la seconda eccezione preliminarmente sollevata ed inerente la questione dei termini è infondata.

Come richiamato dal Di Salvatore nella sua difesa, il termine di 90 giorni è prescritto per *"la pronuncia della decisione di primo grado e decorre dalla data di iscrizione nel sistema di Giustizia Sportiva"*.

Come già statuito in precedenti che dovrebbero essere noti al Di Salvatore per essere stato egli parte del processo che in questa sede si richiama (Decisione n. 60 Anno 2024 Collegio di Garanzia del CONI, Quarta Sezione): *"Come hanno, infatti, già correttamente affermato sulla medesima questione sia il Tribunale Federale che la Corte Federale d'Appello, il termine per la decisione di 90 giorni dall'iscrizione del procedimento nell'apposito registro (art. 76, comma 1, Regol. Giust. FIR) decorre dal formale deferimento dell'interessato e non dal semplice avvio delle indagini a suo carico con l'iscrizione nel registro degli indagati. Occorre, al riguardo, procedere ad una interpretazione sistematica delle regole dettate in materia, collegando l'art. 76, comma 1, R. G. FIR, che stabilisce il termine per la pronuncia della decisione di primo grado (di novanta giorni dall'esercizio dell'azione disciplinare), con l'art. 65, comma 1, lett. a), dello stesso R.G., secondo cui "I procedimenti innanzi al Tribunale Federale sono instaurati... con atto di deferimento del Procuratore federale". Solo con il deferimento e con l'iscrizione dell'atto di deferimento nella apposita piattaforma decorrono quindi i termini per la pronuncia della decisione di primo grado. Mentre altri sono i termini previsti per la fase delle indagini (sulla natura dei quali si è pronunciato il Collegio di Garanzia con la decisione a Sezioni Unite, n. 17 del 2022). Del resto, l'art. 44, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI (art. 81, comma 4, R.G. FIR) afferma in maniera inequivocabile che, "qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione (...) esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi*

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italoico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it



TRIBUNALE FEDERALE

previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal regolamento di ciascuna Federazione". L'art. 38, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva del CONI afferma poi che "Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, fatto salvo quanto previsto dall'art. 33, comma 2"

Orbene, la lettura di queste disposizioni rende evidente, da un lato, che sarebbe illogico ipotizzare la decorrenza di un termine per la pronuncia del Tribunale in relazione ad un procedimento che non è stato ancora avviato e in relazione al semplice instaurarsi di una attività di indagine che potrebbe concludersi anche con una archiviazione e, dall'altro, che nel "Sistema di Giustizia Sportiva" l'iscrizione nel Sistema al quale la norma si riferisce (ai fini della decorrenza del termine per la decisione) non può identificarsi con comportamenti attinenti alla sfera delle indagini, ma si identifica con la formale iscrizione del deferimento che determina l'avvio del procedimento presso il Tribunale Federale."

IV – Ritenute, quindi, superate le questioni pregiudiziali ed affrontando il merito il Tribunale ritiene che dall'esame degli atti emerga oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità del Di Salvatore in relazione ai fatti di cui al capo A) del deferimento, mentre non può accertarsi la responsabilità di questi e della Ciocca con riferimento al capo B).

La Procura disponeva anche la convocazione del tesserato Nazzareno Sergi come persona informata sui fatti ma il tesserato ometteva di ritirare la relativa comunicazione (anche inoltratagli via mail, rimasta senza riscontro), che si perfezionava per compiuta giacenza: tutto ciò avvalorava la natura di mero prestanome del personaggio in questione.

Dalle audizioni svolte e dalle deposizioni rese è emerso inconfutabilmente che Nazzareno Sergi, sebbene eletto presidente della Polisportiva, non aveva mai incontrato nessuno dei Consiglieri, né era mai stato presente in sede o nelle circostanze formali, ad eccezione dell'apertura del conto corrente quando aveva



TRIBUNALE FEDERALE

incontrato la sig.ra Monica Olivieri (che all'epoca svolgeva funzioni di segretaria della Polisportiva) al fine di delegarla ad operare sul conto corrente bancario, essendo stato rappresentato in tutte le incombenze associative dall'avv. Di Salvatore.

A tal fine, si richiamano:

- il primo verbale dell'audizione della sig.ra Simoni in cui si afferma che: "né io, né gli altri Consiglieri conoscevamo Nazzareno Sergi, e tuttora non l'abbiamo mai visto in società. Non si è mai presentato ai consigli direttivi e i suoi rapporti con la società sono sempre stati intrattenuti dall'avv. Di Salvatore, che faceva da filtro tra noi e il Presidente [...] ribadisco che l'avv. Di Salvatore ha svolto sistematicamente, dalla nomina di Sergi, il ruolo di rappresentante dello stesso in tutte le incombenze. A riprova di questo, posso dire che quando c'erano delle richieste di tesseramento, consegnavamo tutto, su richiesta di Di Salvatore, al medesimo, i modelli 12 che Di Salvatore avrebbe fatto poi sottoscrivere al Sergi"
- il secondo verbale dell'audizione della sig.ra Simoni in cui si dichiara che "Il Sergi non si è mai fatto sentire per il passaggio di consegne", "Sergi non è mai venuto in sede, non ha mai partecipato a nessun evento, a nessuna assemblea. Gli avevamo chiesto una relazione, ma poi con una mail lui ha detto che si scusava e che non poteva partecipare per motivi di salute alle attività della società, finanche chiedendo a noi di relazionare a lui";
- Il verbale dell'audizione del sig. Troiani in cui si sostiene che, "avevo chiesto a Di Salvatore chi fosse il Presidente che non conoscevo né personalmente, né di nome, ma mi diceva che il Presidente non c'era mai e che lui (Di Salvatore) faceva da tramite";

Da quanto precede, si ricava dunque che il Sergi appariva come una figura misteriosa, evanescente, sostanzialmente un prestanome, mai comparsa e sempre sostituita dal Di Salvatore in tutti i rapporti societari.

Dalla documentazione acquisita (atti di indagine della Procura Federale – efficientamento energetico), è ulteriormente emerso che il Di Salvatore si era proposto



TRIBUNALE FEDERALE

come "responsabile dei lavori" di efficientamento energetico della Polisportiva anche in tale fattispecie senza alcun titolo, incarico o autorizzazione, come comprovato anche dal verbale della seconda audizione della sig.ra Simoni in cui si afferma: "non conosco il direttore dei lavori, in quel periodo ero nel consiglio ma non gestivo (faceva tutto Di Salvatore). Mario Tonelli l'ho visto una volta ma non lo conosco, so che stava nell'*equipe* della ditta. Io sono andata una volta sola per capire perché DS [Di Salvatore] continuasse a dire che era il direttore dell'impianto. Non c'è stata alcuna assemblea in cui si è deciso di affidare a Gaia s.r.l. i lavori, che io sappia, la società non ha mai accettato il preventivo" Tutte queste circostanze sono state confermate anche da altri testimoni sentiti.

Inoltre, in merito ai libri sociali della Polisportiva, è emerso che il Di Salvatore tratteneva presso di sé, fuori dall'associazione, il libro soci, di fatto, ammettendo soci e percependo dagli stessi le quote associative anche in questo caso senza autorizzazione e senza rendicontarne alla Polisportiva se non dopo espressa richiesta da parte della Polisportiva stessa. In proposito, nella seconda audizione, la sig.ra Simoni ha precisato che "il libro dei verbali del consiglio glielo ho inviato tramite scansione del solo frontespizio, perché sono i verbali che Di Salvatore ha fatto recapitare nel febbraio/marzo 2024 qui, per il tramite di Nicola Splendiani, che li portò da noi, ma noi non li riconoscemmo come verbali nostri, erano tutti documenti vuoti con timbri non messi da noi. Poi il libro dei soci sempre da lui fornito, copiato dall'Aquila rugby, che portava dei nomi che non riconoscevamo, abbiamo quindi ritenuto di disconoscerlo e lo abbiamo rifatto da capo. Quando Di Salvatore ha depositato questi nomi, ha portato una busta di Euro 700,00 in contanti quali quote associative, e noi abbiamo contattato tutti i nomi per avvertirti che prima di associarsi e essere ammessi dovevano venire in sede e formalizzare la domanda".

L'avv. Di Salvatore, all'udienza del 19 febbraio 2025, ha sostanzialmente confermato di avere posto in essere tutte le circostanze che gli sono state contestate affermando, peraltro, di avere svolto la sua attività come avvocato ed in forza di una procura generale. In merito, il Tribunale ritiene che tale procura versata in atti dalla difesa del Di



TRIBUNALE FEDERALE

Salvatore, non abbia la forma legale prevista per giustificare l'attività svolta a nome della Polisportiva L'Aquila Rugby trattandosi di una procura generale in cui la firma del Sergi sarebbe stata autenticata direttamente dal Di Salvatore.

Si evidenzia in merito che agli avvocati è consentito di autenticare solo il mandato alle liti; nella fattispecie, pertanto, sarebbe stata necessaria una procura notarile circostanza sicuramente ben nota al Di Salvatore.

Ciò che è stato offerto a prova dell'asserita legittimità dell'agire del Di Salvatore altro non è se non un atto nullo e privo di data certa cui, conseguentemente, non è attribuibile alcun valore probatorio a maggior ragione poiché proveniente da soggetto qualificato *ab origine* a conoscerne i vizi.

Non vi è poi alcuna prova che tale "procura" sia mai stata spesa dall'incolpato nello svolgimento delle attività asseritamente delegategli dal Sergi, altro elemento in contrasto con quanto sostenuto dall'incolpato.

Viepiù rilevante la circostanza che l'avv. Di Salvatore si è sempre relazionato con un direttivo della Polisportiva L'Aquila Rugby costituito, per lo più, da genitori di ragazzi che si erano avviati alla pratica sportiva e senza alcuna competenza specifica tanto che la collaborazione si è interrotta solamente nel settembre 2023 allorché l'inserimento nei quadri societari di un soggetto "qualificato" e di sicura esperienza e competenza come Luigi Rosario Troiani, ha potuto prendere formalmente atto dello status quo ponendo all'odierno incolpato tutta una serie di questioni cui non è stata data compiuta risposta e che ha determinato il sorgere delle divergenze che hanno dato origine al presente processo.

A parere di questo Tribunale, dunque, l'avv. Di Salvatore ha svolto tutte le attività che gli vengono contestate, attività che egli stesso ha confermato (anzi rivendicato) nella consapevolezza di non avere formalmente alcuna valida procura e/o incarico per poterle mettere in opera e, in ogni caso, omettendo di aggiornare costantemente il direttivo della Polisportiva sulle operazioni dallo stesso via via compiute e mantenendo un rapporto esclusivo con il signor Sergi.



TRIBUNALE FEDERALE

Diversamente si pone la questione della gestione della Club House di cui al capo di incolpazione B).

In merito la sig.ra Ciocca – anch'essa madre di un giovane atleta del mini rugby – ha affermato di avere svolto in totale autonomia (senza cioè il concorso dell'avv. Di Salvatore) la gestione della Club House, essendo l'unico soggetto nell'ambito della Polisportiva munito della abilitazione alla gestione degli alimenti (HACCP), essendo impiegata in una mensa scolastica.

Desterebbe meraviglia, peraltro, che tale attività potesse essere stata svolta per quattro anni in cooperazione con la Polisportiva L'Aquila Rugby senza una - anche minima - forma di autorizzazione.

Di qui la mancanza di prova in ordine al fatto contestato sia alla sig.ra Ciocca, sia all'avv. Di Salvatore e l'avviso di questo Tribunale di non dare seguito per entrambi alle richieste della Procura di cui al capo B) del deferimento.

In ordine alla quantificazione della sanzione va ricordato che il comma 3 dell'art. 15 del Regolamento di Giustizia prevede la sanzione della sospensione per 1 anno oltre alla sanzione accessoria del ritiro della tessera in caso di ritenuta sussistenza della recidiva così come contestata da parte della Procura Federale.

Non può ritenersi che la norma imponga al Tribunale l'applicazione di una pena già determinata e sottratta alla discrezionalità del giudicante così come, non essendo espressamente previsto, la stessa pena non si può considerare come aumento di pena rispetto alla sanzione edittale in concreto da applicare.

Tale interpretazione sarebbe contraria al principio generale del favor rei, applicabile anche nel procedimento avanti alla giustizia sportiva.

L'anno di sospensione deve intendersi come il minimo edittale della pena da infliggere in caso di contestazione della recidiva di cui al comma 3 dell'art. 15 del Regolamento di Giustizia, aumentabile ove si ritenga che la condotta o le condotte contestate siano meritevoli di una pena superiore all'anno di interdizione.



TRIBUNALE FEDERALE

Va inoltre considerato che, seppur il deferimento della Procura Federale sia suddiviso in due soli capi sub A) e sub B), il capo A contiene al suo interno più fatti suscettibili di rilevanza disciplinare e che, pertanto, in caso di riconosciuta responsabilità per due o più condotte contestate, alla condanna si debba applicare la cosiddetta "continuazione interna".

Non si ravvedono i presupposti per la concessione di eventuali attenuanti atteso che il Di Salvatore non può considerarsi un *quivis de populo* sia per la professione svolta e rivendicata nel corso del processo (avvocato con 30 anni di professione alle spalle), sia per la lunga esperienza come dirigente sportivo a livello nazionale che avrebbero dovuto indurlo a gestire diversamente e con maggiore prudenza l'attività svolta a favore della Polisportiva L'Aquila Rugby.

Il Tribunale, quindi valutati tutti gli elementi sopra evidenziati ritiene congrua la pena di anni 1 e mesi 1 di interdizione cui dovrà, ex art. 15 co. 3 Regolamento di Giustizia cui aggiungersi la pena accessoria del ritiro della tessera.

PQM

Il Tribunale Federale,

ritenuta la responsabilità dell'avv. Di Salvatore in ordine al capo A) del deferimento, ed ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera e) RdG, lo stesso va condannato per la violazione dell'art. 20 RdG nella misura della sanzione di anni 1 (uno) e mesi 1 (uno) di interdizione, in ragione della contestata recidiva di cui all'art. 15 comma 3 del RdG e come sanzione accessoria deve essere anche disposto il ritiro della tessera.

Il Di Salvatore e la Ciocca vanno invece assolti per la contestazione di cui al capo B) del deferimento per i motivi sopra esposti.

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 27/02/2025

PUBBLICATA

IL 27/02/2025

Tribunale Federale
Segretario
Zicchieri

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italicco - 00135 Roma
federugby.it

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Francesco Silvestri

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it